



## VERBALE ASSEMBLEA

In data 30.12.2017 ore 20,40, presso i locali della sede sociale sita in L. Terese di Nava via M. Di Anselmo n. 7, si è riunita debitamente convocata l'assemblea dei soci dell'Associazione SICILIA TEATRO MUSICA SANTA, per discutere il seguente ordine del giorno:

a) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PRELIEVE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (LEGGE N. 289/2002);

b) VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE IN "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA";

c) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza la signora SEARCA COLETTA la quale constata e fatto constatato che l'assemblea dei soci è validamente costituita sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il signor SCORAFUABELO, che accetta e impegna, lo propone che l'attuale denominazione venga aggiunta "DILETTANTISTICA" e convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità deliberano che per effetto di tale integrazione la denominazione sia "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SICILIA TEATRO MUSICA SANTA".

Alle ore 21,50 non essendovi oltre da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Repertorio n. 2468-


Io sottoscritta dott.ssa ANNA VENTURA, notaio in Santa Teresa di Riva ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

CERTIFICO

che la presente è copia conforme a quanto steso alla pagina 90 (novanta) del Libro Verbali Assemblee dell'Associazione denominata "SIKILIA" TEATRO - MUSICA - DANZA, con sede in Santa Teresa di Riva, Via Massimo d'Azeglio n. 7, vidimato presso il Registro delle Imprese di Messina in data 1° Dicembre 1997.

La presente si compone di 1 (un) foglio.

Santa Teresa di Riva, Via Regina Margherita n. 30, **Trentuno** gennaio duemiladiciotto.




A 10 registrato a Messina 1-2-2018 al n. 223  
Lavori e Trecentoventotto/00  
(e 328 00) di cui e 128 00

PAI imposta di bollo  
L'ADDETTO

**BRANDIMONTE CONCETTA**

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



(\*) Provvedimento di delega prot. n. 18587 del 23-11-2017

1  
1-2-2018  
223

L'ADDETTO  
BRANDICORTE CONCORSO



STATUTO  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

**ART. 1 - E' costituita una Associazione denominata  
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIKILIA" TEATRO - MUSICA -  
DANZA**

con sede in Santa Teresa di Riva (Me).

**ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.**  
All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.  
L'Associazione ha lo scopo di allestire un ambiente nel quale i soci possono utilizzare, in modo proficuo, il proprio tempo libero, mediante iniziative culturali di vario genere, sia artistiche che di attualità, così come di puro svago, con particolare riguardo allo studio e alla divulgazione delle tradizioni popolari siciliane.  
A tal fine essa si propone di organizzare, realizzare e gestire manifestazioni culturali di qualunque tipo, sia pubbliche che private, e così:

- organizzare e/o gestire manifestazioni culturali con rappresentazioni di musica, danza, teatro, cinema ed ogni altra forma di spettacolo, trattenimento e svago;
- progettare, organizzare e gestire sale teatrali e cinematografiche, nonché sale pubbliche di audizione e scuole di ballo;
- organizzare e gestire manifestazioni culturali con la realizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre, cineforum, meetings ed incontri vari;
- organizzare, realizzare e produrre, editare e distribuire lavori radiotelevisivi ed audiovisivi di qualsiasi genere e natura, sia in Italia che all'estero;
- organizzare, realizzare e produrre, editare, noleggiare e distribuire ogni genere di musica, sia in nastri, sia in dischi che in qualsiasi altra forma.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti l'associazione potrà operare fusioni ed incorporazioni con altre associazioni e/o enti aventi fini analoghi e/o affini, così come potrà partecipare a Cooperative, Società, Gallerie, Istituzioni ed Organismi vari, sia italiani che esteri.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale, per il cui perseguimento potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sopradetti.

L'Associazione potrà, infine, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi e/o finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali e Locali, nonché da Enti che si occupano anche del Turismo e dello Spettacolo.

**ART. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.**

Il patrimonio è costituito:

- dai versamenti degli associati;
- dai contributi erogati all'Associazione da parte dei soci, dei privati, di Enti pubblici o privati, di pubbliche amministrazioni;
- da eventuali donazioni e legati.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

TITOLO II  
SOCI

**ART. 4 - Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini di nazionalità italiana**

*Concetta Socca*  
*[Signature]*



maggiori di età, senza distinzione di sesso, razza e convinzioni politiche, che condividano gli scopi dell'associazione con le modalità previste nel presente Statuto ed a condizione che non siano interdetti, inabilitati, e non abbiano riportato condanne per reati infamanti, nè siano sottoposti a misura di sicurezza.

**ART. 5** - I soci si distinguono in fondatori, ordinari e allievi.

Sono soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota associativa.

Sono soci ORDINARI coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con i pagamenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci allievi i cittadini italiani o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta, anche all'esercente la potestà, che assuma ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri sopraspecificati.

I soci allievi usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature e non hanno diritto di voto.

**ART. 6** - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, sottoscritta anche da due soci fondatori od ordinari, che deve contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e attività svolta dall'aspirante socio, nonchè la dichiarazione di obbligarsi ad accettare e ad osservare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi sociali.

**ART. 7** - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio ordinario decide il Consiglio Direttivo.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.

**ART. 8** - In caso di ammissione, la persona accettata deve, in quanto socio ordinario, versare la quota di iscrizione annua, che in nessun caso è rimborsabile, nonchè pagare i diritti di partecipazione alle manifestazioni culturali.

Le quote e i contributi associativi, in nessun caso rivalutabili, così come gli obblighi ed i diritti dei soci di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun motivo ed a nessun titolo, se non a causa di morte.

**ART. 9** - L'associato può recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

**ART.10** - Tutti i soci devono firmare l'albo dell'Associazione.

Sia i soci che i familiari conviventi dei soci potranno frequentare i locali sociali ed usufruire delle comuni attrezzature.

**ART.11** - Il socio, per tutto il tempo in cui usufruisce dei mezzi o delle cose di proprietà dell'Associazione, si rende personalmente responsabile, ai fini civili e penali, per ogni danneggiamento a cose o persona da lui o da chi per lui provocato, esonerando l'Associazione, i soci fondatori ed i suoi dirigenti da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Risponde, altresì, nei confronti dell'Associazione, di ogni danneggiamento o guasto provocato alle attrezzature impiegate.

**ART.12** - Tutte le attrezzature e le installazioni fisse o mobili per le attività culturali



sono di proprietà dell'Associazione e nessun socio, a qualsiasi titolo, può procedere ad installarne altre.

Chiunque non rispetti le presenti disposizioni statutarie incorre nelle condizioni previste dall'art.14 del presente Statuto.

**ART.13** - In caso di decesso di un socio ordinario o fondatore, il coniuge superstite e gli eredi in linea retta che ne facciano richiesta subentrano di diritto nella relativa qualifica, salvo il voto negativo del Consiglio Direttivo espresso per difetto dei requisiti personali o morali richiesti per far parte dell'Associazione.

**ART.14** - Quel socio che compia atti contrari ai comuni interessi dell'Associazione, compromettendone o vincolandone la vita e lo sviluppo dell'attività e delle attrezzature o che compia atti contrari al rispetto degli altrui diritti o sia causa di discordie, è passibile di censura o di espulsione.

Entrambi detti provvedimenti saranno adottati dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso non può essere più riammesso, né può comunque accedere ai locali sociali.

Il socio che intende avanzare proposte, reclami o denunce deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente; sui reclami decide il Consiglio Direttivo a meno che il motivo non investa la competenza dell'Assemblea.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI

**ART. 15** - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

### TITOLO IV DELL'ASSEMBLEA

**ART.16** - L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il 28 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto economico e finanziario, e per l'elezione del Consiglio Direttivo, ove il mandato decennale venga a scadere.

**ART.17** - L'Assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria, su decisione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei soci e sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un Presidente eletto di volta in volta dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un socio chiamato dal Presidente dell'Assemblea.

**ART.18** - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, anche a mano, da inviare, almeno sette (7) giorni prima della data scelta per la riunione, a ciascun Socio avente diritto di partecipazione.

Sia la pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione che le raccomandate di convocazione inviate ai soci, dovranno contenere la specifica delle delibere poste all'Ordine del Giorno, i rendiconti, i programmi e quant'altro sarà oggetto di discussione in sede assembleare.

L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti, tranne su quelli per i quali è prevista una diversa maggioranza, in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, anche se di contenuto



*Concetta*  
*Sore*  
*[Signature]*

economico, sono valide e vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, salva per costoro la facoltà di liberarsi presentando, entro dieci giorni dalla riunione dell'assemblea, le proprie dimissioni, se adottate dalla metà più uno dei soci intervenuti alla riunione.

In caso di parità la proposta in votazione si intende respinta.

Tutte le votazioni dell'assemblea avranno luogo per chiamata personale, secondo l'ordine dettato dal foglio di presenza.

L'Associazione, però, potrà decidere, per singoli argomenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

**ART.19** - Ogni socio può ricevere delega per l'assemblea da non più di altri tre soci.

Sono nulle le deleghe conferite a persone estranee all'Associazione.

I soci muniti di delega hanno diritto di voto anche per i soci da essi rappresentati.

**ART. 20** - L'Assemblea degli Associati:

- 1) elegge i membri componenti il Consiglio Direttivo;
- 2) delibera sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo già predisposto dal Consiglio Direttivo e sull'obbligatorio rendiconto economico e finanziario;
- 3) modifica lo Statuto sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 29;
- 4) delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci, poste all'ordine del giorno;
- 5) delibera sulla devoluzione del patrimonio comune, in caso di scioglimento.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, a cura del Segretario o di chi ne fa i suoi uffici.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio, di qualunque categoria, può prenderne visione.

I Bilanci preventivi e consuntivi e il rendiconto economico e finanziario, devono restare depositati nella sede sociale. Ogni socio ne può prendere visione.

#### TITOLO V

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**ART. 21** - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque membri.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Tutti i soci per i quali non ricorra una delle sopra specificate cause di ineleggibilità, possono essere liberamente eletti negli Organi Amministrativi dell'Associazione.

Le relative votazioni per l'elezione dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art.2532 secondo comma Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica dieci anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed a lui spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Segretario o dal Cassiere.

**ART.22** - In caso di rinuncia o di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi ragione, di un componente il Consiglio Direttivo, si procederà ad elezione parziale.

Il nuovo eletto durerà in carica sino a quando doveva durare in carica il componente sostituito.



**ART.23** - Il Presidente è tenuto a convocare, almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può autoconvocarsi a richiesta di almeno due componenti.

**ART.24** - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, sempre che il Presidente dimostri che tutti i consiglieri siano stati convocati, con un preavviso di almeno tre giorni, quando siano presenti tre componenti, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono valide ed adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta in votazione dovrà essere portata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo e qui prevarrà la proposta per la quale ha votato il Presidente.

**ART.25** - Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

**ART.26** - Il Segretario redige i verbali, coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza ed è responsabile di tutto il materiale d'ufficio.

**ART.27** - Tutte le somme vengono rimosse dal Cassiere il quale, inoltre, esegue i pagamenti su ordinativi firmati dal Presidente e da lui controfirmati.

**ART.28** - Le attribuzioni demandate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie degli associati;
- c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché redigere e fare approvare annualmente l'obbligatorio rendiconto economico e finanziario;
- d) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- e) pronunciare nei casi di perdita della qualità di socio;
- f) compilare e modificare i regolamenti interni che si rendano necessari per la migliore e più completa approvazione del presente Statuto;
- g) curare la regolare tenuta dei libri sociali;
- h) curare l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad organi culturali nazionali;
- i) delegare il Presidente, in caso di urgenza o di competenza del Consiglio;
- l) nominare direttori tecnici, speciali commissioni o singole persone, con l'incarico di collaborare con il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle sue attività;
- m) esercitare poteri disciplinari sugli associati.

#### TITOLO VI

##### MODIFICA DELLO STATUTO

**ART.29** - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

**ART.30** - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**ART.31** - Le spese straordinarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti alla riunione.

L'assemblea, in questo caso, è validamente costituita se in essa interverranno la metà più uno dei soci.

**ART.32** - Per quant'altro non previsto nel presente Statuto, ci si richiama ai regolamenti interni ed alle norme di legge che regolano e disciplinano la materia.

*Lucilla Socca*  
*[Signature]*

